

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6060 del 01/12/2021
Oggetto	Regolamento (CE) n. 1013/2006. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero in Portogallo. Ditta TRS Ecologia S.r.l.. Notifica IT 027393.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6257 del 01/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1013/2006. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero in Portogallo. Ditta TRS Ecologia S.r.l.. Notifica IT 027393.

Notifica: IT 027393
Notificatore: TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34, 29012 Caorso (Italia)
Produttore: TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34, 29012 Caorso (Italia)
Destinatario impianto: (operazione R12) SISAV SA, Rua Cabeco do Seixo, Eco Parque Do Relvao, 2140 671 Carregueira (Portogallo)
Impianti finali: (operazione R1) SECIL Companhia General de Cal e Cimento SA, Fabrica Outao Apartado 71, 2901 864 Setubal (Portogallo) e CIMPOR Industria Cimentos SA, Rua dos Troviscais 10, 3020 886 Souselas (Portogallo)

I. Decisione

1) la notifica IT 027393 trasmessa dalla ditta TRS Ecologia S.r.l. con nota del 20/08/2021 (assunta al prot. Arpae n. 130098 in data 23/08/2021), successivamente integrata con nota di inserimento nuovo trasportatore del 16/11/2021 (prot. Arpae n. 176547 in pari data), per il trasporto dei seguenti rifiuti:

- codice EER: 190204*
- codice Y: Y18
- quantità totale: 500 t.
- numero di spedizioni: 25
- operazione di trattamento: R12
- Destinatario/impianto: (operazione R12) SISAV SA, Rua Cabeco do Seixo, Eco Parque Do Relvao, 2140 671 Carregueira (Portogallo)

2) la presente Decisione è valida dalla data di adozione del presente provvedimento sino al **11/10/2022** (vedi anche il consenso dell'autorità di destinazione – apa agencia portuguesa do ambiente - con nota SO61899-202110-DRES.DGIR);

3) la presente Decisione non è trasferibile;

4) la presente Decisione è valida in combinazione con le Decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica in oggetto;

5) le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità competenti interessate possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6) la notifica e i documenti allegati ad essa sono da considerare parte integrante nella presente Decisione;

7) la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione e dell'accettazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al D.M. 370/98 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., fermo restando la possibilità di procedere anche per tranches successive, in conformità all'art. 6, comma 8, del Reg. (CE) n. 1013/2006;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., sono indicate le seguenti condizioni:

- 1) nell'ambito della presente procedura di notifica generale i rifiuti classificati con codice CER/EER 190204* saranno generati in territorio italiano e provenienti dall'impianto della ditta TRS Ecologia S.r.l., via I° Maggio 34, 29012 Caorso (Italia);
- 2) dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di quietanza relativa al pagamento della rata del premio annuale previsto nell'ambito della polizza di Responsabilità Civile in possesso della Società TRS Ecologia S.r.l. in qualità di notificatore, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale;

- 3) i rifiuti possono essere trasportati esclusivamente dalle società autotrasportatrici indicate nella documentazione allegata alla notifica IT 027393 di cui alla nota del del 20/08/2021 (assunta al prot. Arpae n. 130098 in data 23/08/2021), successivamente integrata con nota di inserimento nuovo trasportatore del 16/11/2021 (prot. Arpae n. 176547 in pari data), e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Si ricorda che le società autotrasportatrici operanti in territorio italiano dovranno essere in possesso di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione, di Destinazione e di Transito:
 - i documenti di movimento (di cui all'Allegato IB del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto di destino presso cui verrà svolta l'operazione di recupero;
 - i certificati rilasciati dal suddetto impianto di destino, presso cui verranno effettuate le successive operazioni di recupero finale, attestanti l'avvenuto completamento di tali operazioni effettuate sui suddetti rifiuti;
- 5) il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9. del documento di notifica e del documento di movimento;
- 6) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
- 7) il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
- 8) i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella notifica, senza altri passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
- 9) preso atto che, in base a quanto riportato nell'Allegato "E" al dossier di notifica in esame, trasmesso con nota del 20/08/2021 (prot. Arpae n. 130098 in data 23/08/2021), l'itinerario è costituito dal percorso descritto come "intermodale: gomma-treno-gomma - km. 2230", "gomma - km. 2222", e da altre eventuali successive integrazioni/modifiche che potranno essere assentite, a seguito di verifica, tramite lettera del Servizio Autorizzazioni Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza. Gli itinerari allegati alla notifica non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
- 10) durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

- 1) la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
- 2) ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario riportato nella documentazione allegata alla notifica, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
- 3) qualora prima dell'inizio della spedizione sia necessario ricorrere a itinerari differenti da quelli riportati nella documentazione allegata alla notifica, che implicino il ricorso ad Autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, tale notifica non potrà essere utilizzata e se ne dovrà presentare una

nuova;

- 4) ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
- 5) i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 6) ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
- 7) ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento non intermedio dei rifiuti;
- 8) ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
- 9) la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto, etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
- 10) la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
- 11) la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..
- 12) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio R12 (SISAV SA) deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto recupero intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). Al riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio (SISAV SA), presso cui verrà svolta l'operazione di recupero R12 sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale, identificati

con codice EER 190204*, che saranno sottoposti ad operazioni di trattamento secondo le specifiche tecniche autorizzate;

12) ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio (SISAV SA) deve farsi rilasciare dagli impianti di recupero finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesti l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale (R1) dei rifiuti. Al riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati di avvenuto recupero rilasciati dagli impianti finali (SECIL Companhia General de Cal e Cimento SA e CIMPOR Industria Cimentos SA) a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'operazione di recupero finale (R1), i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice EER 190204*;

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. ed alle motivazioni espresse dal notificatore;

La società TRS Ecologia S.r.l. è in possesso di valida autorizzazione per la detenzione dei rifiuti in oggetto;

Gli impianti di destinazione sono in possesso di autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto;

Preso atto che il legale rappresentante della società TRS Ecologia S.r.l. ha presentato apposita "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" sottoscritta in data 20/08/2021 in cui si dichiara che lo smaltimento/recupero dei rifiuti sarà effettuato presso l'impianto indicato in premessa avendo valutato e tenuto conto dei principi della vicinanza, priorità al recupero ed autosufficienza a livello comunitario e nazionale di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del Reg. CE 1013/2006 e s.m.i.;

Verificato che società TRS Ecologia S.r.l. risulta iscritta in data 06/09/2021 al n. 43725 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List"), previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190, tenuto dalla Prefettura di Piacenza e pubblicato nel relativo sito istituzionale;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.6" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo parziale pari a € 129,11 effettuato dalla società TRS Ecologia srl;

Dato atto che la responsabile del procedimento Claudia Salati e la sottoscritta Anna Callegari, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Anna Callegari responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARPAE SAC
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.